

IMPRESA

- Potenziamento risorse Nuova Sabatini per PMI
- Potenziamento Fondo garanzia per accesso credito per PMI
- Riduzione oneri per accesso al credito
- Potenziamento Confidi

ENTI TERRITORIALI

- Debito
- Trasporti
- Scuole e strade
- Risorse Comuni

WELFARE E FAMIGLIA

- Casa (fondo affitti)
 - Sanità (medici specializzati)
 - Fondo non autosufficienza
- Donne
- Assunzione donne vittime violenza
 - Rifinanziamento piano antiviolenza
 - Congedo di paternità

CORREZIONI GREEN

- Plastic tax
- Sugar tax
- Auto aziendali

AMBIENTE

- Venezia
- Dissesto idrogeologico

A.S. 1586

Emendamento

Art. 26

Al comma 1, sostituire le parole: di 105 milioni per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: di 150 milioni per l'anno 2020, di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 75 milioni per l'anno 2025

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: << è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025>> con le seguenti: << è incrementato di 169 milioni di euro per l'anno 2020, di 277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 347 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 312 milioni di euro per l'anno 2025>>

FERRARI, RAMPI, ROSSOMANDO, MANCA

POTENZIAMENTO RISORSE NUOVA SABATINI
PER INVESTIMENTI PMI

POTENZIL'LOW MO FONDO DI GARANZIA

x Accetto Az CRSD MO BLOW PM!

A.S. 1586

Emendamento

Art. 26

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis

(Misure per il sostegno all'accesso al credito per le PMI)

1. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
2. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecento mila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli finanziamenti.».
3. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui al comma 1, è istituita una sezione speciale dedicata alla concessione di garanzie in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantire di cui all'articolo 39, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di 3 milioni e cinquecentomila euro, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.
4. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2 e 3, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia ai sensi del presente comma.
5. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, comma 6-bis, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: «o da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «L'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a 3 milioni e cinquecentomila euro».
6. In caso di cessione a terzi dei mini *bond* o dei portafogli di mini *bond* su cui sia stata concessa la garanzia ai sensi dell'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la predetta garanzia resta valida ed alle stesse condizioni concesse ai soggetti richiedenti che hanno sottoscritto l'emissione dei mini *bond* e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia. Nel suddetto caso di cessione la garanzia può essere attivata dal cessionario o dai soggetti richiedenti.

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:«è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti:«è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»

A.S. 1586

Emendamento

Art. 26

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

“4-bis. All’art. 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e finanze del 6 marzo 2017, il comma 2 è abrogato.”.

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: << è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 >> con le seguenti: << è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 >>

MANCA, FERRARI

riduzione degli oneri a carico delle pmi nell’accesso alla garanzia del fondo di garanzia pmi

A.S. 1586

Emendamento

Dopo l'articolo 26, è inserito il seguente:

“Art. 26-bis

(Potenziamento dei servizi a favore delle PMI)

1. All'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, eliminare ovunque ricorrano le parole: “dei fidi”.
2. All'art. 13, primo comma, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, sostituire le parole: “il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario”, con le parole: “l'accesso al credito e alle altre forme di finanziamento, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.”

MANCA, FERRARI

potenziamento servizi a favore mpmi per l'accesso al credito: estensione dell'attività di garanzia dei confidi

A.S. 1586

Emendamento

Art. 69

Al comma 1, sostituire le parole: << Conferenza Stato città ed autonomie locali >> con le seguenti: << Conferenza Unificata >> e dopo le parole: << degli enti locali >> aggiungere le seguenti: << e delle regioni >>

Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: (Debito degli enti territoriali)

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, PARRINI

DEBITO ENTI TERRITORIALI

A.S. 1586

Emendamento

Art. 63

Dopo l'articolo 63 è inserito il seguente:

"Art.63 bis

(Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti)

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16 bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, e successive modifiche e integrazioni è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021, di 70 milioni per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: << è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 >> con le seguenti: << è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per l'anno 2021, di 235 milioni di euro per l'anno 2022, di 275 milioni di euro per l'anno 2023, di 375 milioni di euro per l'anno 2024 >>

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, PARRINI, D'ARIENZO

REFINANZIAMENTO DEL FONDO NAZIONALE TRASPORTI

A.S. 1586

Emendamento

Art. 8

Al comma 27, sostituire le parole: "100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034" con le seguenti: "150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034".

Conseguentemente:

- allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: -50.000.000;

CS: -50.000.000.

2021:

CP: -50.000.000;

CS: -50.000.000.

2022:

CP: - 0;

CS: - 0.

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, PARRINI

MANUTENZ. SCUOLE
E STRADE

Province

A.S. 1586

Emendamento

Art. 98

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'importo del Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 1, lettera a), è incrementato, per l'anno 2020, di 100 milioni di euro.

Conseguentemente:

- *all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: << è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020 >> con le seguenti: << è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020 >>;*
- *allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione.23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: -36.000.000;

CS: -36.000.000.

2021:

CP: - 0;

CS: - 0.

2022:

CP: - 0;

CS: - 0.

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, PARRINI

100 milioni in più per FSC Comuni

Copertura: 150 milioni di euro

L'integrazione delle risorse del FSC è prevista per compensare la riduzione di risorse disposta con il decreto-legge n. 66 del 2014. Si tratta di 564 milioni di euro che fin dall'emanazione della norma venivano considerati un contributo eccezionale dei Comuni, da abolire una volta superata la fase più critica del risanamento finanziario.

A.S. 1586

Emendamento

Art. 65

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis.

(Rimodulazione dell'accantonamento obbligatorio al Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole "nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti "nel 2020 è pari almeno al 90 per cento, nel 2021 è pari almeno al 95 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo". Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- le parole "nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento";
- le parole "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" sono sostituite dalle seguenti "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio".

Conseguentemente:

- all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: << è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, >> con le seguenti: << è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020, di 241 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022, >>
- allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: -70.000.000;

CS: -70.000.000.

2021:

CP: -70.000.000;

CS: -70.000.000.

2022:

CP: - 0;

CS: - 0.

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, PARRINI

134 milioni di euro in più FOR FCBE Corum

A.S. 1586

Emendamento

Art. 27

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e assegnata una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Conseguentemente.

- *all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:« è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti:« è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*
- *alla Rubrica, dopo le parole:« prima casa» aggiungere le seguenti:« e rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)»*

MIRABELLI, MORONESE, DE PETRIS, COMENCINI, Assuntela MESSINA, MANCA, L'ABBATE

FONDO AFFITTI

A.S. 1586
Emendamento
Art. 55

Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

"Art. 55-bis

(Disposizioni in materia di formazione dei medici specialisti)

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 152 milioni di euro per l'anno 2022, di 204 milioni di euro per l'anno 2023 e di 256 milioni a decorrere dall'anno 2024."

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per l'anno 2021, di 153 per l'anno 2022, di 171 milioni di euro l'anno 2023, di 119 milioni di euro per l'anno 2024, di 84 milioni di euro per l'anno 2025 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026".

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, BOLDRINI, BINI, IORI,
VERDUCCI

Aumento del numero delle Borse
di studio per i medici
specialisti: ~~per~~ aumento
~~dei~~ di 2.000 Borse di
studio per dare
risposta a un problema
annoso e molto sentito.

A.S. 1586
Emendamento
Art. 40

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.”

Conseguentemente, all’articolo 99, comma 2, sostituire le parole “di **214** milioni di euro per l’anno 2020, di **305** milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022” con le seguenti “di **114** milioni di euro per l’anno 2020, di **205** milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022”.

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, NANNICINI, LAUS, BOLDRINI,
BINI

Incremento di 100 milioni
di euro del Fondo
non autosufficiente -

FONDO NON AUTOSUFFICIENZA

A.S. 1586

Emendamento

Art. 32

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

«Art. 32-bis

(Misure per favorire le assunzioni di donne vittime di violenza)

1. A decorrere dall'anno 2020, il contributo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con contratti di lavoro privati sottoscritti, con le donne vittime di violenza di genere e alle vittime dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale. Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

VALENTE, FEDELI, ALFIERI, CIRINNA', MIRABELLI, ROSSOMANDO, ASSUNTELA
MESSINA, BOLDRINI

A.S. 1586

Emendamento

Art. 52

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

«Art. 52-bis

(Finanziamento Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)

1. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2017-2020, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

VALENTE, FEDELI, ALFIERI, CIRINNA', MIRABELLI, ROSSOMANDO, ASSUNTELA
MESSINA, BOLDRINI

A.S. 1586

Emendamento

Art. 41

Al comma 4, lettera (b), sostituire la parola "sette" con la seguente: "dieci"

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021:

2022:

FEDELI, VALENTE, NANNICINI, ALFIERI, CIRINNA', MESSINA Assuntela, BOLDRINI, ROJC, FERRAZZI, D'ALFONSO, PITTELLA, TARICCO, GIACOBBE

A.S. 1586

Emendamento

Art. 79

All'articolo 79, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: << anche parziale >> con le seguenti: << in misura prevalente >>;

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: << L'imposta non è dovuta >> aggiungere le seguenti: << per i prodotti e manufatti realizzati, per almeno il 60 per cento nel 2020, il 70 per cento nel 2021 e l'80 per cento nel 2022, in plastica riciclata e >>

c) al comma 7, le parole: << è fissata nella misura di 1,00 euro per chilogrammo >> con le seguenti: << è fissata nella misura di 0,80 euro per chilogrammo >>

Conseguentemente:

- all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: << è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 >> con le seguenti: << è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 121 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 >>
- allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: -224.000.000;

CS: -224.000.000.

2021:

CP: - 358.000.000;

CS: - 358.000.000.

2022:

CP: - 358.000.000;

CS: - 358.000.000.

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, FERRAZZI

PLASTIC TAX

A.S. 1586

Emendamento

Art. 82

All'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, dopo le parole: << E' istituita >> aggiungere le seguenti: << a decorrere dal 1 febbraio 2020 >>;*
- b) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole: << euro 10,00 >> con le seguenti: << euro 8,00 >> e alle parole: << euro 0,25 >> con le seguenti: << euro 0,20 >>*

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: << è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 >> con le seguenti: << è incrementato di 145,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 252,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 253,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 319,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 284,9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 365,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 >>

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA

SUGAR TAX

A.S. 1586

Emendamento

Art. 78

All'articolo 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: << 30 per cento >> con le seguenti: << 15 per cento >> e al secondo periodo, dopo le parole: << è elevata >> aggiungere le seguenti: << al 40 per cento in caso di emissioni di biossido di carbonio fino a 95 grammi per chilometro, >>

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: << Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai veicoli concessi dall'azienda in uso promiscuo ai propri dipendenti e a quelli diversi da quelli concessi in uso promiscuo a dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti, immatricolati a decorrere dal 1 gennaio 2020. >>.

Conseguentemente:

- all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: << è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 >> con le seguenti: << è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 180 milioni di euro per l'anno 2021, di 211 milioni di euro per l'anno 2022, di 185,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 188,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 155,1 milioni di euro per l'anno 2025 e di 236,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 >>
- allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: -182.000.000;

CS: -182.000.000.

2021:

CP: -152.000.000;

CS: -152.000.000.

2022:

CP: -100.000.000;

CS: -100.000.000.

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, D'ALFONSO, FERRAZZI



AUTO AZIENDALI

A.S. 1586

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: << 3-bis. Per la prosecuzione degli interventi di salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 e successive modificazioni, sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Le risorse stanziati per gli anni 2020 e 2021 sono destinate, fino a concorrenza dei relativi oneri, agli interventi emergenziali per il recupero e la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare pubblico e privato, del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale ed economico danneggiato a seguito degli eventi eccezionali di natura ambientale del 12 novembre 2019.>>

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:<< è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026>> con le seguenti:<< è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 >>

FERRAZZI, D'ARIENZO

VENEZIA

A.S. 1586

Emendamento

Art. 7

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 7-bis (*Rifinanziamento del Fondo per il dissesto idrogeologico*) - 1. Il Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000;